Area contesa, l’infinita guerra dei cartelli

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 31, 2023
SELEZIONE ARTICOLI 31 10 2023 6

Napoli,a ssunzione per i primi 294 lavoratori del bacino ex Whirlpool

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 31, 2023
SELEZIONE ARTICOLI 31 10 2023 10

Bonomi, allarme investimenti serve uno stimolo nella manovra

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 31, 2023
SELEZIONE ARTICOLI 31 10 2023 11

CHIMICA, BUZZELLA ELETTO PRESIDENTE

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 31, 2023
SELEZIONE ARTICOLI 31 10 2023 17

ECCO LA FINANZIARIA

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 31, 2023
SELEZIONE ARTICOLI 31 10 2023 20

LANDINI COSI' IL GOVERNO SOFFOCA I LAVORATORI

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 31, 2023
SELEZIONE ARTICOLI 31 10 2023 21

LAVORO INTERMITTENTE | la Cassazione chiarisce che

ipotesi soggettive e oggettive sono alternative

scritto da Francesco Cotini | Ottobre 31, 2023

Considerato l'ampio utilizzo del contratto di lavoro intermittente nei settori rappresentati da Federturismo Confindustria, appare utile segnalare una **recente sentenza della Cassazione** che ha chiarito che le ipotesi soggettive e le ipotesi oggettive previste per la stipula del contratto a chiamata sono, tra loro, alternative e non devono dunque ricorrere congiuntamente.

Come noto l'art. 13 del D.lgs. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente può essere utilizzato in due ipotesi:

- **ipotesi oggettive** individuate dai contratti collettivi o, in mancanza, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- **ipotesi soggettiva**: il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.

Con riferimento alle ipotesi oggettive, è noto che non è mai stato emanato il decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare le ipotesi oggettive e che si debba, dunque, ancora fare riferimento alle fattispecie previste, oltre che dai contratti collettivi, dal R.D. n. 2657 del 1923, la cui vigenza è stata confermata dal Ministero del Lavoro già con il D.M. del 23 ottobre 2004 e ribadita poi con la risposta ad interpello n. 10 del 21 marzo 2016.

Da una prima lettura della norma – ed è questa l'interpretazione prevalente – pare corretto e quasi scontato affermare che le c.d. ipotesi oggettive che consentono

l'utilizzo di tale contratto sono alternative a quelle c.d. soggettive. Seguendo tale lettura, ad esempio, gli alberghi potrebbero assumere i fattorini (ipotesi soggettiva di cui al n. 4 del RD n. 2657/1923) a prescindere dalla loro età anagrafica, anche se hanno un'età compresa tra i 25 e i 55 anni di età. Tale lettura pare essere condivisa, seppur non apertis verbis, anche nella nota del Ministero del Lavoro 4 ottobre 2016, n. 18194 e nella circolare n. 1/2021 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Risulta, tuttavia, che questa interpretazione non è pacifica e che, secondo alcune articolazioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le ipotesi oggettive e quelle soggettive non sono alternative ma dovrebbero essere presenti entrambi per poter legittimare l'utilizzo del contratto di lavoro intermittente. Secondo tale opzione, dunque, il contratto a chiamata è percorribile solo se il contratto collettivo o il RD 2657/1923 contempla l'attività per la quale è stipulato il contratto e il lavoratore è in possesso dei requisiti anagrafici (24-55 anni).

Tale contrasto interpretativo è dunque giunto al cospetto della Suprema Corte che, con la recente **sentenza n. 22086 del 24 luglio 2023**, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d'Appello, ha affermato che, ai fini della legittimità del contratto di lavoro intermittente, le due condizioni richieste dalla norma, quella oggettiva circa la discontinuità dell'attività oggetto dell'accordo e quella soggettiva inerente all'età del dipendente, sono tra loro alternative.

Per i Giudici di legittimità, depone in tal senso la formulazione della norma (art. 13 D.Lgs. 81/2015), che prevede che, in ogni caso, sia possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti che hanno meno di 24 anni (e fino a che ne compiono 25) o più di 55 anni.

Secondo la sentenza, dunque, le due condizioni non sono necessariamente concorrenti e possono legittimare la

sottoscrizione di un contratto di lavoro intermittente anche singolarmente e in maniera disgiunta.

Si ritiene che tale chiarimento giurisprudenziale sia di fondamentale importanza per un corretto utilizzo della tipologia contrattuale in esame.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

Angela Amaturo 089200821 a.amaturo@confindustria.sa.it

Presidenza italiana G7 nel 2024: sponsorizzazioni tecniche. Acquisizione manifestazione di interesse aziende e riunione presso CCIAA 3 novembre pv, ore 12.00

scritto da Marcella Villano | Ottobre 31, 2023

In occasione degli eventi ufficiali della Presidenza italiana del **G7** nel **2024**, la Presidenza del Consiglio ha pubblicato un **bando destinato alle imprese e finalizzato alla**

SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI DONI ISTITUZIONALI, PRODOTTI INNOVATIVI E SERVIZI.

Al riguardo, **essendo previsto un evento in provincia di Salerno**, la Camera di Commercio di Salerno ha organizzato presso la sede operativa in via Generale Clark 19/21, una riunione per **venerdì 3 novembre p.v., alle ore 12.00, per fornire alle imprese interessate a questa importante opportunità di visibilità tutte le informazioni di dettaglio.**

Pubblichiamo il bando, consultabile anche al link

https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Procedure_LavoriFornitu

reServizi/AvvisiBandiInviti/DelegazionePresidenzaItaliana_G7/index.html

All_A – Offerta di sponsorizzazione All_B – Informativa privacy All_C – Patto di integrita Ass ni categoria bando sensibilizzazione forniture istituzionali Avviso Sponsorizzazione G7 2024

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 m.villano@confindustria.sa.it)

LAVORO | Pubblicata la circolare congiunta sull'articolo 23 TUI –

decreto flussi – DPCM 27 settembre 2023 – Novità su formazione all'estero dei lavoratori stranieri

scritto da Giuseppe Baselice | Ottobre 31, 2023

Lo scorso 27 ottobre è stata pubblicata la circolare congiunta (Ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Agricoltura e del Turismo), contenente disposizioni attuative del DPCM del 27 settembre 2023 sulla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025 (cfr. G.U. n. 231 del 3 ottobre 2023 – pag. 3), che recepisce alcune importanti istanze promosse dal nostro Sistema centrale sul tema della formazione all'estero dei lavoratori stranieri.

Si allega la circolare con relativa documentazione/modulistica.

Sarà nostra cura tornare sul tema per fornirVi un breve commento della circolare in questione, con evidenziate le novità di maggiore rilievo per le imprese.

Cfr. Allegati all 1 dpcm 27 settembre 2023 decreto flussi

all 2 Linee Guida_Startup

all 3 Modulo_di_candidatura_Startup

all 4 modulo richiesta previa verifica al _centro_ per_l_impiego_

CIRCOLARE congiunta decreto flussi (1)

AMBIENTE | Regolamento UE Imballaggi – Aggiornamento in seguito al voto nella Commissione Ambiente del Parlamento Europeo

scritto da Maria Rosaria Zappile | Ottobre 31, 2023

Durante il voto del Regolamento Imballaggi e rifiuti di imballaggio tenutosi il 24 ottobre u.s. nella Commissione Ambiente del Parlamento Europeo i compromessi della relatrice Frédérique Ries sono stati approvati, seppur con uno scarto minimo. Conseguentemente, i compromessi alternativi proposti da PPE ed ECR, e supportati da Confindustria, non sono stati votati.

In particolare, dai lavori della Commissione ENVI risultano confermate le disposizioni critiche riguardanti l'eliminazione immediata di diverse tipologie di imballaggi monouso, gli obiettivi obbligatori di riutilizzo e la disciplina unica della responsabilità estesa (per certi versi il testo della Commissione parlamentare introduce anche nuove criticità, come nel caso degli imballaggi per il trasporto).

I compromessi alternativi da noi supportati, invece, miravano a:

- Introdurre un'esenzione mirata dagli obiettivi di riutilizzo relativi a bevande alcoliche e non alcoliche per i Paesi e i materiali che possono raggiungere risultati eccellenti nel riciclo degli imballaggi (art. 26(6a) nuovo). Formulazione che avrebbe garantito la

coesistenza tra riutilizzo e riciclo nell'industria delle bevande, sulla base del sistema che funziona meglio nelle diverse circostanze.

- Impedire alla Commissione Europea di adottare ulteriori obiettivi di riutilizzo (art. 26(16)) e ulteriori restrizioni (art. 22, par. 4) tramite atti delegati, richiedendo invece che ciò accada unicamente tramite un'eventuale ulteriore proposta legislativa e garantendo il controllo sul processo dei co-legislatori.
- Introdurre un'esenzione orizzontale dagli obiettivi di riutilizzo basata sulla valutazione del ciclo di vita degli imballaggi e sul miglior risultato ambientale (art. 26(14)), criterio fondamentale per garantire che le decisioni sul tipo di imballaggio e sul materiale da utilizzare nelle diverse circostanze siano basate su una solida valutazione scientifica delle alternative esistenti.
- Eliminare le restrizioni relative agli imballaggi per alimenti (punti 2, 3 e 4 dell'Allegato V), che servono a proteggere il prodotto e a migliorare la sicurezza dei consumatori.
- Definire una data precisa per l'entrata in vigore (1° gennaio 2030) delle restrizioni sui formati di imballaggio monouso (art. 22(1)) per garantire la certezza del diritto per gli operatori economici e ridurre la frammentazione del mercato interno.

Pur non privi di elementi critici (ad esempio perché all'art. 26 si continuano a prevedere obiettivi di riutilizzo minimi o si includono ai punti 1 e 8 esenzioni per imballaggi in cartone; così come all'Allegato V si mantengono restrizioni su imballaggi monouso in plastica incompatibili con gli investimenti in corso), si trattava nel complesso di emendamenti puntuali e ragionevoli che rappresentavano un buon equilibrio tra la necessità di mantenere un'elevata ambizione in materia di riduzione dei rifiuti di imballaggio, la necessità di prendere decisioni basate su solide valutazioni

scientifiche in circostanze diverse e la necessità di creare incentivi per promuovere ulteriormente lo sviluppo dell'economia circolare.

Dal punto di vista politico lo scarto minimo del voto in Commissione ENVI va considerato come positivo soprattutto in vista del voto in Plenaria (atteso per il 20-22 novembre). La linea della Relatrice Ries, e in generale del gruppo Renew, non è infatti passata a fronte unito, mentre il centrodestra, composto da EPP, ECR e ID si è dimostrato compatto. Il risultato del voto indica, dunque, una chiara spaccatura politica interna nei socialisti (S&D e Renew) in cui alcuni dei parlamentari si sono staccati dalla linea politica del gruppo per votare a favore delle posizioni da noi supportate.

A questo proposito, è fondamentale evidenziare che, specialmente a seguito della votazione del 24 ottobre, vi è ancora la possibilità di incidere sull'esito attraverso il voto in Plenaria, nel quale sarà possibile continuare a sostenere e portare avanti le posizioni di Confindustria.

In previsione di quest'ultimo, infatti, l'industria italiana potrà contare sul supporto politico di numerosi socialisti del gruppo S&D, che, parte della Commissione per opinione del file, ITRE, hanno votato lo scorso luglio il progetto di relazione dell'On. Patrizia Toia, che si allinea pienamente con la posizione portata avanti da Confindustria. Gli emendamenti con competenza condivisa, approvati nel progetto di relazione di ITRE, relativi agli Articoli 22 e 26 (punti fondamentali per la posizione italiana) potranno infatti essere ripresentati e depositati per il voto in plenaria, andando a migliorare anche le posizioni alternative già presentate in ENVI.

Lato **Consiglio**, la Presidenza Svedese, insieme agli Stati membri, ha prodotto un primo testo di compromesso rivelatosi particolarmente critico e peggiorativo per l'industria, prima di cedere il posto alla Presidenza spagnola lo scorso luglio

2023. Quest'ultima non ha individuato il dossier imballaggi come prioritario, ma sembra determinata a far approvare un orientamento generale, il c.d. General Approach, al Consiglio ambiente di dicembre. La prima discussione del gruppo di lavoro ambiente si è tenuta in Consiglio nel mese di luglio.

Lo scorso 11 settembre la Presidenza spagnola ha presentato un primo testo di compromesso. Successivamente, il 25 dello stesso mese, la Presidenza spagnola ha presentato un secondo e nuovo testo, discusso dal Gruppo di Lavoro Ambiente il 6 ottobre, che ha coperto i seguenti punti: –Gestione dei rifiuti di imballaggio, – Obblighi restanti degli operatori economici, – Conformità, – Procedure di salvaguardia e – Capitoli finali, considerando e le definizioni relative a questi temi.

La prossima riunione del Gruppo di Lavoro ambiente è prevista per il 24 ottobre. Confindustria, sin dall'inizio dei lavori, ha operato e continua ad operare a stretto contatto con il Governo italiano, in particolare con il Ministero dell'Ambiente.

Inoltre, la Presidenza spagnola ha programmato ancora quattro riunioni a livello tecnico e ha annunciato che nel mese di novembre si terranno i COREPER (Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea). Il processo potrebbe subire un rallentamento se il Parlamento non dovesse riuscire ad adottare una posizione a novembre. La Commissione dovrebbe, infatti, adottare il suo rapporto il 24 ottobre e la plenaria potrebbe votare il provvedimento a novembre (la data programmata è il 20 novembre).

In linea generale, il testo in discussione in Parlamento è più mite rispetto al documento su cui si sta negoziando in Consiglio. A questo proposito, come detto, sono in corso tentativi per cercare di ridurne la portata, che anche l'Italia sta sostenendo.

Infine, dalle interlocuzioni che il nostro Governo sta avendo con gli altri Stati membri, emerge chiaramente come vi siano sensibilità diverse. In particolare, gli Stati membri che non sostengono apertamente il testo negoziale possono essere divisi in tre gruppi:

1. Finlandia, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Grecia e Polonia, che sostengono posizioni simili a livello tecnico. In particolare, per quanto riguarda i temi chiave dei **divieti di commercializzazione per gli imballaggi monouso e degli obblighi di immissione sul mercato di imballaggi riutilizzabili**, si sono orientati principalmente verso delle **esenzioni**, al posto della cancellazione di tali misure.
2. Slovacchia, Ungheria, Lettonia, Slovenia e Cipro. In particolare, Slovacchia e Lettonia sostengono i soli obblighi sul riuso, e non anche i divieti per il monouso, mentre l'Ungheria propende più per le esenzioni più che per una cancellazione delle misure. La Slovenia è a favore di esenzioni dai market bans.
3. Portogallo, Malta, Lituania ed Estonia, che non pongono particolari questioni, ma indicano delle esigenze specifiche (come, ad esempio, alcune esenzioni per il vino per quanto riguarda il Portogallo).

Al di fuori di questi tre blocchi principali vi è l'Irlanda, che sembra orientata ad approvare l'orientamento generale senza resistenze evidenti.

Infine, per l'importante questione relativa al deposito cauzionale, Francia e Belgio sono in linea con la posizione dell'Italia, a differenza di Lettonia e Romania.

Particolarmente preoccupante risulta anche la posizione tedesca sulle plastiche compostabili.

Infine, trasmettiamo in allegato il testo con gli emendamenti di compromesso approvati lo scorso 24 ottobre (ad esclusione

degli emendamenti 3A, 10A e 12A), unitamente agli ulteriori emendamenti “singoli” approvati in ENVI.

Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.

Proposta di Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) – Aggiornamento attività di Confindustria

A novembre 2022, la CE ha pubblicato una proposta di Regolamento volta a riformare la gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti, in un’ottica di promozione dell’economia circolare. Sebbene Confindustria condivida lo spirito della proposta, sono molti gli aspetti critici, sia in relazione al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, sia ai contenuti puntuali del provvedimento, che stanno creando enorme preoccupazione per le gravi ricadute economiche, ambientali e sociali che ne potrebbero derivare. Confindustria ha portato avanti numerose azioni di advocacy, volte a promuovere una normativa equilibrata e a preservare l’eccellenza nel riciclo degli imballaggi dell’Italia, leader nell’economia circolare a livello mondiale. In allegato, la nota di dettaglio.

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile, 089.200842(**m.zappile@confindustria.sa.it**) Nota di aggiornamento – Regolamento UE imballaggi PPWR_FINAL CAs 19.10